



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara
Via Matteotti 15 – 28060 Granozzo con Monticello - Tel. 0321/55113 – Fax 0321/550002
Codice fiscale 80013960036 - Partita Iva 00467930038

ORDINANZA N. 10/2019 DEL 04/12/2019

Prot. n. 7239

Reg. Pubbl. n. _____ del 04/12/2019

Oggetto: Spandimento di reflui zootecnici eccezionale, in deroga al periodo di divieto vigente previsto dalla regolamentazione della Regione Piemonte: Ordinanza art. 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

IL SINDACO

Premesso che:

il Regolamento Regionale 29.10.2007, n. 10/R , recente “ Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29.12.2000 n. 61) all'art. 8 comma 1 lett. M, vieta l'utilizzo di liquami nel periodo compreso tra il 1 dicembre ed il 31 gennaio di ogni anno;

Il predetto Regolamento, come modificato con il D.P.G.R. 02.03.2016 N. 2/R all'art.28 bis prevede che, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici, i Sindaci in qualità di autorità sanitaria locale, nei casi in cui venga accertata una situazione di rischio di tracimazione dell'effluente delle strutture di stoccaggio e per il tempo strettamente necessario al superamento della situazione di rischio possono autorizzare la distribuzione in campo in deroga alle disposizioni di cui sopra;

Le eccezionali precipitazioni meteorologiche e gli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2019 , hanno limitato e/o saturato la capacità di stoccaggio dei liquami nelle vasche aziendali, rendendo difficoltosa la pratica agronomica dello spandimento entro i limiti temporali consentiti, determinando situazioni di rischio tracimazione riconducibili ai casi di cui al richiamato art. 28 bis;

anche se in assenza di dichiarazione di stato di emergenza;

Ritenuto fondato il disagio manifestato da parte di operatori agricoli del sottore zootecnico, che a causa delle copiose, abbondanti e persistenti precipitazioni abbattutesi su tutto il territorio comunale come sopra richiamato, necessitano di effettuare le predette operazioni di spandimento dei reflui zootecnici in questo periodo ancora favorevole in relazione alle condizioni climatiche e pedologiche dei terreni;

Considerato il rischio igienico sanitario derivante da una possibile tracimazione dei reflui zootecnici delle loro vasche di contenimento;

Dato atto, in qualità Autorità Sanitaria Locale, di dovere adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art.50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

ORDINA

Ai titolari delle aziende agricole che si trovano nella necessità di spandere i reflui zootecnici in deroga alla normativa vigente prevista della Regione Piemonte per questioni di igiene e sanità pubblica, di richiedere immediatamente l'Autorizzazione al Comune, indicando i terreni interessati, fermo restando che il quantitativo dovrà essere limitato a quello strettamente necessario al fine di evitare la tracimazione e la conseguente fuoriuscita delle vasche di raccolta, rimandando lo svuotamento completo nei periodi consentiti.

Tali operazioni dovranno essere effettuate seguendo scrupolosamente le disposizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e comunque con l'interramento immediato, nel pieno rispetto delle distanze e fasce orarie già previste dalla normativa vigente, adottando tutte le misure necessarie al fine di ridurre la diffusione di odori molesti.

DISPONE

Che i titolari delle aziende agricole interessate potranno procedere con lo smaltimento e non oltre il 12/01/2020.

INFORMA

- Che copia della presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Granozzo con Monticello per 15 giorni consecutivi e trasmessa all'ASL NOVARA;
- Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- Che le eventuali dichiarazioni false da parte dei richiedenti comporterà il deferimento dei responsabili all'Autorità Giudiziaria ai sensi art.650 del Codice Penale;

AVVERTE

Che nel caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori, saranno sanzionati a termini di legge, ovvero ai sensi dell'art.7Bis del D. Lgs. 267 del 2000;

Che ai sensi dell'art.3 comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel Territorio nel termine di 60 gg dalla pubblicazione della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
F.to DOTT. PAOLO PAGLINO